

N. 32-1/2023 P.U.

**TRIBUNALE DI TRIESTE****Sezione Civile**

Il Giudice designato

nel procedimento unitario promosso ai sensi degli artt. 67 ss. CCII da

ROSANNA PINNA, con l'avv. dom. Francesca Greblo

avente a oggetto: proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 30.10.2023 la sig. Rosanna Pinna ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Deve innanzitutto valutarsi, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa, l'ammissibilità del piano e della proposta (art. 70, co. 1 CCII), accertando la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 67, 68 e 69 CCII.

Al riguardo si osserva che:

- a) La domanda è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice è residente a Trieste (v. art. 27, co. 2 CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).
- b) L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"* (art. 2, co. 1. lett. e CCII).

Al riguardo, si osserva che la ricorrente presta attività di lavoro dipendente, e ha maturato una esposizione debitoria che trova titolo nelle tre fideiussioni *omnibus* dalla stessa prestate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Coslet S.r.l. nei confronti di Unicredit Corporate Banking S.p.a. - ora Fino 1 Securitisation S.r.l. (atto dd. 23.1.2007, sino alla concorrenza di Euro 3.200.000,00), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (atto dd.



28.2.2008, sino alla concorrenza di Euro 300.000,00) e Organa SPV S.r.l. (atto dd. 8.6.2015, sino alla concorrenza di Euro 148.806,79).

La Coslet S.r.l. venne dichiarata fallita con sentenza dd. 8.1.2016; la società era amministrata dal marito della ricorrente, Flavio Cenda, il quale era pure socio con la partecipazione del 68,01%; i restanti due soci erano la stessa Pinna e Daniele Cenda, con le partecipazioni – rispettivamente – del 22,09% e del 9,89% (v. visura CCIAA allegata alla relazione del gestore designato dall'OCC, avv. Biagio Terrano, doc. 2).

In ordine alla qualificazione di consumatore del fideiussore, giova richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria (v. CGUE, sentenza 19.11.2005 nella causa C-74/15 Tarcau), recepito da quella nazionale, che ha superato il precedente automatismo tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, dando rilievo alle parti del contratto di garanzia, in capo alle quali va quindi valutata la qualità in cui esse hanno agito.

Peraltro, la nozione di consumatore, avente carattere oggettivo, va accertata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di garanzia rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Ai fini della qualifica come consumatore, nel caso di fideiussione prestata da un socio in favore della società, il giudice nazionale è chiamato a verificare, sulla base della giurisprudenza comunitaria citata, l'eventuale qualità di amministratore della società garantita e l'entità della partecipazione al capitale sociale (v. Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 1666/2020).

Nella specie, la partecipazione minoritaria al capitale sociale, l'assenza di poteri di amministrazione, riservati al coniuge, e il fatto che la Pinna traesse, come trae tuttora, le proprie fonti di reddito esclusivamente da attività lavorativa dipendente, inducono a propendere verso una qualificazione della fideiussione come atto slegato da un coinvolgimento nell'attività di impresa esercitata dal solo marito, e giustificato invece dal legame coniugale.

c) Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII.

d) E' stata allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC, il quale ha indicato le cause dell'indebitamento, ricondotte all'assunzione degli onerosi debiti a seguito del rilascio delle tre fideiussioni *omnibus*; la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e quindi lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il sovraindebitamento), costituite dalla inidoneità del reddito da lavoro dipendente disponibile (Euro 2.124,29 netti mensili, da



cui vanno detratte le spese di mantenimento quantificate in Euro 1.903,75) a far fronte al pagamento dei debiti pari a complessivi Euro 2.041.849,22, come del resto emerge in modo evidente dai due pignoramenti presso terzi subiti dalla ricorrente su iniziativa di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Fino 1 Securitisation S.r.l.. L'avv. Terrano ha inoltre valutato completa e attendibile la documentazione allegata, indicando i presunti costi della procedura (art. 68, co. 2 CCII).

e) Non appaiono ricorrere le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la Pinna già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

Il gestore ha invece ritenuto, ai sensi dell'art. 68, co. 3 CCII, che le tre banche, i cui crediti vennero garantiti dalla sig. Pinna mediante le tre rispettive fideiussioni *omibus* sopra citate, non abbiano adeguatamente tenuto conto del merito creditizio della debitrice principale Coslet S.r.l. e della stessa ricorrente quale garante. E' stato, in particolare osservato che le fideiussioni vennero rilasciate per ripianare perdite della società debitrice superiori a 2 milioni di Euro e sino a concorrenza di importi incompatibili con la capacità di adempimento della garante, all'epoca titolare del solo reddito da lavoro dipendente di circa Euro 1.200,00 mensili, da cui andava dedotto *"l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"* (art. 68, co. 3 CCII).

Sulla base di tali premesse, il gestore ha quindi ritenuto integrata *"la violazione dell'art. 124 bis TUB, con le conseguenze dettate dall'art. 69, comma 2, CCII, nel senso che i finanziatori, avendo consapevolmente determinato la situazione di un indebitamento non sostenibile, non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"* (pag. 13 della relazione).

La ricorrente ha chiesto di disporre, sin d'ora, ai sensi dell'art. 69, co. 2 CCII, *"che i creditori non possano presentare opposizione o reclamo in sede di omologa avendo colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e violato i principi dei cui all'art. 124 bis TUB, per come attesto dal Gestore della crisi"*.

La decisione in ordine alla proponibilità dell'opposizione o del reclamo va assunta nell'ambito del giudizio di omologa, nell'eventualità che i creditori interessati propongano uno dei due rimedi previsti, previo accertamento – in contraddittorio – della sussistenza o no della violazione dell'art. 124 bis TUB.



f) Allegando di godere del solo reddito da lavoro dipendente di circa 2.124,00 Euro netti mensili (al lordo delle trattenute effettuate in esito a pignoramenti presso terzi, di cui è stata richiesta la sospensione), appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento, quantificate in Euro 1.903,75 mensili, la ricorrente ha elaborato un piano che prevede il pagamento, in un'unica soluzione, a favore dei creditori, della somma di Euro 25.000,00 messa a disposizione dai di lei fratelli, subordinatamente all'omologa.

g) E' stato quindi proposto che tale somma sia destinata all'integrale pagamento del credito prededucibile dell'OCC (Euro 4.505,30, e al parziale pagamento (1,003743%), in via proporzionale, dei crediti chirografari di Siena NPL 2018 (Euro 2.214,26), di Fino 1 Securitisation S.r.l. (Euro 16.786,82) e di Organa SPV (Euro 1.493,62).

Si sostiene, in ricorso, che tale proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, la quale ultima, potendo avere a oggetto il solo stipendio della sig. Pinna (oltre a Euro 38,57 quale saldo alla data del 21/09/2023 del c/c intestato alla stessa)¹, determinerebbe – per l'indicata durata di quattro anni – una distribuzione ai creditori di somme inferiori, come emerge dal seguente specchietto:

- retribuzione mensile della debitrice € 2.124,39
- minimo vitale (doppio assegno sociale) € 1.006,54
- somma pignorabile € 1.117,85
- 1/5 somma assegnabile € 223,57
- Somma a disposizione creditori per la durata di quattro anni:
(€ 223,57x12x4) € 10.731.36.

h) Infine, la ricorrente ha richiesto che sia disposta la sospensione delle procedure esecutive presso terzi promosse nei suoi confronti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (R.G.E. 700/2017) e da Fino 1 Securitisation S.r.l. (R.G.R. 281/2019).

L'istanza va accolta, posto che la prosecuzione delle due procedure appare incompatibile con la fattibilità del piano, che prevede, attraverso la loro ristrutturazione, espressamente prevista dal terzo comma dell'art. 67 CCII, la sostituzione delle obbligazioni originarie con quelle nuove oggetto della proposta.

Risultando, per le considerazioni sopra espresse, la proposta e il piano ammissibili, va fissata udienza per l'omologa e vanno adottati gli ulteriori provvedimenti dettati dall'art. 70 CCII.

¹ Il valore dell'autovettura, immatricolata nel 2012, che la debitrice continuerebbe a utilizzare per recarsi al lavoro nei quattro anni della alternativa procedura di liquidazione controllata, è stato indicato pari a zero



P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII

fissa per l'omologazione della proposta e del piano l'udienza del **26.3.2024, ore 9.15;**

dispone che la proposta e il piano, con il presente decreto, siano pubblicati, a cura del gestore della crisi, nell'apposita area del sito *internet* istituzionale del Tribunale di Trieste e siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni essere eseguite in cancelleria;

assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi indicato nella comunicazione,

assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentita la debitrice, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano ritenute necessarie;

dispone la sospensione delle procedure esecutive presso terzi promosse nei confronti della ricorrente da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (R.G.E. 700/2017) e da Fino 1 Securitisation S.r.l. (R.G.R. 281/2019);

dispone che la debitrice notifichi ai creditori interessati dalla sospensione dell'esecuzione il presente decreto.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore della crisi avv. Biagio Terrano.

Trieste, 4.12.2023

Il Giudice
dott. Daniele Venier



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

L'avv. Biagio Terrano,

attesta

ai sensi di legge, che la presente copia cartacea (costituita da 5 facciate) del provvedimento dd. 04.12.23 del Giudice del Tribunale Ordinario di Trieste, dott. Daniele Venier, *sub* N. 32-1/2023 P.U. estratto tramite consultazione remota del fascicolo telematico, è conforme all'originale informatico depositato nello stesso.
Trieste, 12 dicembre 2023


Avv. Biagio TERRANO